



# COMUNE DI LUSTRA

Provincia di Salerno

Via Municipio, 8

Tel0974.830074 Fax0974.830033

web: [comune.lustra.sa.it](http://comune.lustra.sa.it)

mail: [lustra.utc@tiscali.it](mailto:lustra.utc@tiscali.it)

PEC : [protocollo@pec.comune.lustra.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.lustra.sa.it)

Cod.Fisc.005403306

C.A.P. 84050

Prot. n°: 0000164

Lustra, lì 12/01/2021

## ORDINANZA N°2

**OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA DI PROTEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA**

### IL SINDACO

**VISTA** la nota della Prefettura di Salerno Prot. Uscita N.0001794 del 04/01/2022, acquisita al protocollo comunale al n° 50 del 04/01/2022, con la quale si trasmetteva il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n° 3 del 03 gennaio 2022, “Misure di protezione relative all'influenza aviaria ad altra patogenicità del sottotipo H5N1 in rapaci detenuti in cattività nel Comune di Stella Cilento (SA) - Istituzione della Zona di Sorveglianza”.

**CONSIDERATO** che con la suddetta nota si comunicava di un focolaio da influenza aviaria in un allevamento sito nel comune di Stella Cilento;

**VISTA** la Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005, recepita con D.Lgs. n° 9 del 25 gennaio 2010;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. del 08/02/1954 n° 320 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934;

**VISTA** la legge 23/12/1978 n° 833 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n° 32/1994 (di recepimento del D.L.vo 30/12/1992 n° 502, come modificato dal D.L.vo del 07/12/1993 n° 517);

**VISTO** il D.L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATA** la necessità di adottare, tra i provvedimenti di polizia veterinaria, l'istituzione di un zona di protezione con un raggio minimo di (TRE) chilometri intorno all'azienda;

### ORDINA

1. che il territorio del comune di Lustra sia dichiarato zona di protezione da influenza aviaria;
2. la zona di protezione sarà delimitata da tabelle indicanti “ZONA DI PROTEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA”;
3. nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
  - a. esecuzione a cura del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di

- Salerno – Area Interdistrettuale n° 67/70 – dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
- b. visita periodica, a cura del servizio veterinario, delle aziende che detengono volatili, con esame clinico degli stessi, completato ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; inoltre le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un registro;
  - c. sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
  - d. disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende;
  - e. vigilanza, a cura del servizio veterinario, sui movimenti delle persone addette alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonché dei veicoli adibiti al trasporto dei volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona;
  - f. divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito, attraverso la zona, sui grandi assi stradali;
  - g. divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, fatti salvi i casi in cui all'articolo 4;
  - h. divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione, di letame o lettiere di volatili o di uccelli;
  - i. divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o di uccelli;
4. Il servizio veterinario dell'ASL Salerno - Area Distrettuali n° 69/70 - in deroga al divieto di cui all'art 3 del punto g), può autorizzare il trasporto:
- a. di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, ai sensi del DPR 558/92 e ss.mm.ii.;
  - b. di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione, destinate direttamente ad una azienda situata nella zona di sorveglianza nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale;
  - c. di uova da cova destinate direttamente ad un incubatoio designato dal servizio veterinario, previa disinfezione delle stesse uova e degli imballaggi che le contengono;
5. La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del veterinario ufficiale, gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo ufficiale, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima, e dopo l'impiego;
6. I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale;

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del comune di Lustra.

## **STABILISCE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

La trasmissione della presente ordinanza a:

1. all'ASL Salerno Area Interdistrettuale n° 69/70;
2. al Sindaco del Comune di Stella Cilento;
3. alla Polizia Municipale – sede;
4. al Comando Stazione Carabinieri di Rutino;

5. al Comando Stazione Carabinieri Parco di Sessa Cilento;

**AVVERTE CHE**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale:

1. Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art 2 e segg. della legge n. 1034 del 06.12.1971 oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall'art 2 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 12.01.2022

**IL SINDACO**

**\*f.to GUERRA Luigi**

**\*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993**